

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da :

dott. Renata Silva	Presidente
dott. Maria Alvau	Consigliere rel.
dott. Ombretta Salvetti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo iscritto al n. 1918 /2013 RG

avente ad oggetto: impugnazione di lodo

promosso da:

SRL PELLICANO, in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Elia , rappresentata e difesa dagli Avv. Rocco Vincenzo C.Giovinazzo e Rocco Condello per procura in atti.

parte impugnante

contro

SPA INTESA SANPAOLO, in persona dell'Avv. Elisabetta Lunati (procura notarile 2.10.2012), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Teresa Besostri Grimaldi, che la rappresenta e difende con l'Avv. Manuela Grassi, per procura in atti.

parte convenuta

udienza collegiale: 18.12.2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER SRL PELLICANO

Voglia l'Ecc.maCorte adita,*contrariis reiectis*,

**IN VIA PRINCIPALE**

1. Dichiarare la nullità del lodo per i motivi indicati nell'atto di impugnazione del lodo arbitrale.
2. Accertare e dichiarare giuridicamente inesistenti, nulle e/o invalide e/o inefficaci e/o irrilevanti e/o non idonee ad esonerare Intesa Sanpaolo s.p.a. dagli obblighi dettati dagli artt. 27, 28 e 29 reg. Consob 11522/98, la dichiarazione di essere operatore qualificato contenuta nel documento prodotto al doc. 24 del fasc. al doc. XIII e la dichiarazione di essere operatore qualificato menzionata nelle norme generali (art. 2, n. 3) del contratto quadro al doc. 23 del fasc. al doc. XIII ma non prodotta nel procedimento arbitrale, nonché, per il caso occorra, le dichiarazioni di essere



operatore qualificato contenute nei 2 contratti quadro a data 25.3.2003 e 24.9.2003, nel contratto quadro di cui al doc. 23 del fasc. al doc. XIII, in calce alla conferma di contratto OPZIONE SU TASSI DI INTERESSE FLOOR (n. 1974), nonché (*per relationem* mediante richiamo dell'art. 2 dei suddetti contratti quadro) nelle conferme dei contratti OPZIONE SU TASSI DI INTERESSE CAP (n. 1972), IRS QUANTO CHF (n. 6380), INTEREST RATE SWAP RECEIVER (n. 9982), INTEREST RATE SWAP KNOCK OUT (n. 16824), LOW RATE SWAP (n. 24894) e INTEREST RATE SWAP FIX PAYER (n. 36635).

3. Accertare e dichiarare nulli e/o inefficaci o annullare i 2 contratti quadro a data 25.3.2003 e 24.9.2003 nonché il contratto quadro di cui al doc. 23 del fasc. al doc. XIII, ed i contratti OPZIONE SU TASSI DI INTERESSE CAP (n. 1972), OPZIONE SU TASSI DI INTERESSE FLOOR (n. 1974), IRS QUANTO CHF (n. 6380), INTEREST RATE SWAP RECEIVER (n. 9982), INTEREST RATE SWAP KNOCK OUT (n. 16824), LOW RATE SWAP (n. 24894), INTEREST RATE SWAP FIX PAYER (n. 36635), INTEREST RATE SWAP (n. 48704), IRS TASSO PROTETTO PREMIO FRAZIONATO (n. 61789), nonché gli accordi con i quali sono stati risolti i predetti contratti, nonché risolvere il contratto IRS TASSO PROTETTO PREMIO FRAZIONATO (n. 61789) e **conseguentemente** dichiarare non dovute da Pellicano s.r.l. le somme addebitate dalla Intesa Sanpaolo S.p.a. in forza dei contratti per cui è causa sul c/c n. 5106 e sul conto interno di evidenza e condannare Intesa Sanpaolo s.p.a. a corrispondere a Pellicano s.r.l. la somma di €. 1.311.782,32 a titolo di risarcimento del danno e/o di ripetizione dell'indebitato (di cui euro 344.723,44 per perdite in conto interessi sino al 9.8.2013, euro 263.062,00 per perdite in conto mark to market e/o per costi di transazione impliciti, euro 103.996,88 per ulteriori pregiudizi economici indicati nella perizia di cui al punto 3.6 della parte in diritto della memoria introduttiva autorizzata a data 1.9.2011, euro 200.000,00 per danni per lesione dell'immagine professionale e reputazione commerciale, euro 300.000,00 per danni da lucro cessante e per maggior oneri finanziari derivanti dalla sospensione dei lavori nei cantieri edili indicati in atti, euro 100.000,00 per danno morale) o quell'altra maggiore o diversa di giustizia, anche in considerazione degli addebiti successivi al 9.8.2013, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.

4. Accertare e dichiarare che Intesa Sanpaolo S.p.A. ha violato gli artt. 21, comma 1, lettere a), b), c) e d) del T. U. F. e gli artt. 26 lettere e) ed f), 27 comma 2°, 28, 29 e 56 del Reg. Consob n. 11522/1998 nonché ogni altra disposizione di diritto, comprese quelle di natura regolamentare, indicata negli atti del procedimento arbitrale e/o nel presente atto o che sia comunque ritenuta dal Collegio applicabile al caso di specie e **conseguentemente**, dichiarare non dovute da Pellicano s.r.l. le somme addebitate dalla Intesa Sanpaolo S.p.a. in forza dei contratti per cui è causa sul conto c/c n. 5106 e sul conto interno di evidenza e condannare Intesa Sanpaolo s.p.a. a corrispondere a Pellicano s.r.l. la somma di €. 1.311.782,32 a titolo di risarcimento del danno e/o di ripetizione dell'indebitato (di cui euro 344.723,44 per perdite in conto interessi sino al 9.8.2013, euro 263.062,00 per perdite in conto mark to market e/o per costi di transazione impliciti, euro



103.996,88 per ulteriori pregiudizi economici indicati nella perizia di cui al punto 3.6 della parte in diritto della memoria introduttiva sopra menzionata, euro 200.000,00 per danni per lesione dell'immagine professionale e reputazione commerciale, euro 300.000,00 per danni da lucro cessante e per maggior oneri finanziari derivanti dalla sospensione dei lavori nei cantieri edili indicati in atti, euro 100.000,00 per danno morale soggettivo) o quell'altra maggiore o diversa di Giustizia, anche in considerazione degli addebiti successivi al 9.8.2013, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.

5. Dichiarare che gli addebiti eseguiti da Intesa Sanpaolo s.p.a. in relazione ai periodi scaduti l'11.2.2008, 11.8.2008, 9.2.2009, 10.8.2009, 9.2.2010, 9.8.2010, 9.2.2011, 9.8.2011, 9.2.2012, 9.8.2012, 11.2.2013 e 9.8.2013 sul conto corrente 5106 e sul conto interno di evidenza intestato a Pellicano s.r.l. sono stati operati in violazione del contratto IRS TASSO PROTETTO PREMIO FRAZIONATO n. 61789 (nella parte in cui prevede un tasso parametro per Pellicano pari all'EURIBOR 6M ACT/360 + 0,09000% rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ogni periodo) e **conseguentemente**, dichiarare che Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva diritto di addebitare la complessiva somma di €. 32.850,00 (e non invece quella di €. 328.500,00) e quindi dichiarare illegittimo l'ulteriore addebito della somma non dovuta di €. 295.650,00.

#### **IN VIA SUBORDINATA (rispetto alla conclusione 5)**

6. dichiarare che l'addebito eseguito da Intesa Sanpaolo s.p.a. sul conto corrente 5106 acceso a nome della Pellicano s.r.l., in relazione al periodo scaduto il 9.2.2009 è stato operato in violazione del contratto IRS TASSO PROTETTO PREMIO FRAZIONATO n. 61789 (nella parte in cui prevede un tasso parametro massimo per Pellicano del 5,64%) e **conseguentemente**, dichiarare che Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva diritto di addebitare la somma di €. 14.347,00 e non invece quella di €. 27.300,00 e quindi dichiarare illegittimo l'ulteriore addebito della somma non dovuta di €. 12.953,00.

#### **IN VIA SUBORDINATA (rispetto alle conclusioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6)**

7. Nella denegata ipotesi la Corte ritenga che la regola della impugnabilità nel merito del lodo per violazione delle regole di diritto solo se espressamente pattuita dalle parti o dalla legge, come prevista dal riformato art. 829 c.p.c., comma 3, sia immediatamente applicabile a tutti gli arbitrati introdotti a partire dal 2.3.2006 successivamente all'entrata in vigore del testo di riforma D.Lgs. n. 40 del 2006, ancorchè nascenti da clausole arbitrali anteriormente stipulate, come all'arbitrato oggetto di impugnazione, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, D. Lgs. 40/2006, nella parte in cui dispone che l'art. 24 dello stesso D. Lgs. si applica alle domande di arbitrato proposte successivamente alla data di sua entrata in vigore, per contrasto della stessa norma transitoria con gli artt. 3 e 24, risultando la questione stessa rilevante per la decisione della causa e non manifestamente infondata.



## IN OGNI CASO

8. Respingersi tutte le domande di merito, in via riconvenzionale e le istanze anche istruttorie di Intesa Sanpaolo s.p.a. siccome infondate in fatto e in diritto.

9. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento arbitrale.

### in via istruttoria

10. Disporre Consulenza Tecnica di Ufficio contabile-finanziaria, già chiesta nel procedimento arbitrale e volta, tra l'altro a:

a) accertare la struttura dei contratti dei prodotti derivati stipulati dalla Pellicano s.r.l. con la Banca, la loro natura speculativa o di copertura ed in particolare se tali prodotti finanziari fosse-ro coerenti con la esposizione debitoria della società attrice e se gli stessi fossero in grado di svolgere una adeguata funzione di copertura dei rischi connessi alla variazione dei tassi, tenuto conto delle previsioni all'epoca disponibili;

b) determinare il cd. "pricing" degli strumenti finanziari derivati per cui è causa alla data di sottoscrizione e chiusura di ciascuno degli stessi (al fine di valutare il loro MtM, ossia il Valore di Mercato), la caratteristica "par" e "non par" degli stessi, l'esistenza o meno di costi di transazione impliciti, chiarendo come siano strutturati in linea generale i mark to market e gli up front;

c) ricostruire se possibile il criterio utilizzato dalla Banca per determinare i mark to market e, in difetto, spiegare perché non sia possibile procedere a detta ricostruzione;

d) valutare se le "rimodulazioni" corrispondessero allo stato di mercato ed alle previsioni dell'epoca e offrire ogni utile elemento per valutarne la congruità e coerenza con i criteri di prudenza e diligenza di cui all'art. 21 T.U.F.;

e) descrivere l'andamento storico dei rapporti derivati per cui è causa e quali siano state le per-dite complessivamente subite dall'attrice in relazione alle operazioni finanziarie di cui è causa

f) dire se gli addebiti di differenziali operati sui conti dell'attrice siano il risultato della corretta applicazione delle formule previste nei contratti e ove non sia possibile spiegare perché le formule non consentano una simile verifica;

g) determinare il mancato guadagno e i danni subiti dall'attrice e l'ammontare degli interessi moratori subiti sugli addebiti derivanti dai contratti per cui è causa.

11. Ammettere, senza inversione del relativo onere, di cui è gravata controparte, prova per interrogatorio formale del legale rappresentate *pro tempore* della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o del Direttore *pro tempore* della filiale Imprese di Olgiate Comasco e per testimoni sui seguenti capitoli di prova dedotti nell'atto d'appello e con i testimoni ivi indicati:capitoli1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64



12. Per il caso occorra autorizzare la produzione dei docc. II, III, IV e VII che non è stato possibile produrre nel procedimento arbitrale in quanto venuti ad esistenza dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nel suddetto procedimento svoltasi il 27.9.2012.

#### PER PARTE CONVENUTA

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso:

#### **In via principale:**

- dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'impugnazione proposta da Pellicano s.r.l. e i motivi di nullità in essa riportati, per tutte le ragioni ed eccezioni, anche preliminari, svolte in atti dalla Banca convenuta così come ivi gradate e, per l'effetto, confermare integralmente il lodo arbitrale definitivo pronunciato in Torino in data 4 febbraio/15 aprile 2013 (data dell'ultima sottoscrizione), dal Collegio Arbitrale, composto dagli Arbitri dott. Vincenzo Scalese (Presidente del Collegio Arbitrale), avv. Olivo Rinaldi (Arbitro) e avv. Andrea Cerutti (Arbitro).

#### **In subordine, nella denegata fase rescissoria:**

- a) in accoglimento delle difese e delle eccezioni, anche preliminari, della Banca convenuta, respingere tutte le domande di merito proposte dalla società attrice nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., assolvendo dalle stesse la concludente, per tutti i motivi indicati in atti, nonché negli scritti difensivi del precedente giudizio arbitrale;
- b) in via ulteriormente subordinata, occorrendo anche riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui si accogliessero le domande di merito proposte da Pellicano s.r.l.:
  - condannare Pellicano s.r.l. alla restituzione degli importi percepiti in esecuzione delle operazioni di cui è causa, come, ad esempio, le somme accreditate dalla Banca a titolo di differenziali positivi e, soprattutto, di Up-Front;
  - ridurre le pretese avversarie, tenuto conto delle difese ed eccezioni della Banca convenuta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1225 e 1227 c.c.;

#### In via istruttoria, con riferimento alle istanze avversarie di prova orale:

- a) in via principale:
  - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie di prova orale per i motivi indicati ai §§ 4 e 6 della terza memoria autorizzata del procedimento arbitrale in data 19.01.2012;
  - accertare l'incapacità a testimoniare del teste, intimato da Pellicano s.r.l., sig. Claudio Bianchi e, per l'effetto, dichiarare la nullità della testimonianza da questi resa alle udienze arbitrali in data 17.04.2012 e 21.06.2012;



- b) in via subordinata, in caso di ammissione, totale o parziale, dei capitoli di prova orale formulati da Pellicano s.r.l., ammettere la Banca concludente a prova contraria come indicato al § 5 della terza memoria autorizzata del procedimento arbitrale in data 19.01.2012.

In via istruttoria, con riferimento all'istanza avversaria di CTU:

- a) in via principale, rigettare l'istanza avversaria di CTU;
- b) in via subordinata, in caso di accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di CTU di Pellicano s.r.l., ammettere - in via integrativa e/o sostitutiva - i quesiti peritali formulati da Intesa Sanpaolo al § 3 della terza memoria autorizzata del procedimento arbitrale in data 19.01.2012:
- in via preliminare: *“Si chiede al CTU di calcolare l'importo dei differenziali che avrebbe prodotto, fino ad oggi, un contratto di IRS “plain vanilla” nel quale il Cliente paga il tasso fisso (costituito dal tasso interbancario EURIRS 7 anni quotato in data 07/08/2007) e la Banca il tasso variabile (Euribor 6M in advance), mantenendo le stesse scadenze e lo stesso capitale nozionale del contratto di IRS n. 61789 del 07/08/2007”;*
  - in relazione al quesito peritale proposto da Pellicano s.r.l. a pag. 3 della seconda memoria autorizzata del procedimento arbitrale in data 01.01.2012 sub e) e g): *“quantificare ed escludere dal calcolo del preteso danno gli importi addebitati a Pellicano a causa di una riduzione (e non di un aumento) dei tassi di interesse”;*
  - in relazione al quesito peritale proposto da Pellicano s.r.l. a pag. 3 della seconda memoria autorizzata del procedimento arbitrale in data 01.01.2012 sub a): *“valutare la congruità del capitale nozionale dei contratti oggetto di causa, così come risultante dalle evidenze della Centrale Rischi già acquisite agli atti”;*
  - in relazione al quesito peritale proposto da Pellicano s.r.l. a pag. 3 della seconda memoria autorizzata del procedimento arbitrale in data 01.01.2012 sub d): *“ricostruire le ragioni economiche che potrebbero aver giustificato le varie rimodulazioni attraverso un'analisi comparativa tra contratto ante ristrutturazione e contratto post ristrutturazione e specificando le ragioni delle risoluzioni anticipate dei contratti ante ristrutturazione”;*
  - in relazione al quesito peritale proposto da Pellicano s.r.l. a pag. 3 della seconda memoria autorizzata del procedimento arbitrale in data 01.01.2012 sub b): *“tener conto, nella determinazione del pricing, degli importi corrisposti dalla Banca a titolo di Up-Front, dei costi compensativi del rischio di credito (c.d. credit spread), dei costi di strutturazione, di processing, di engineering e di hedging e di qualsiasi altro onere sostenuto soltanto dalla Banca esponente e non anche dalla società odierna attrice”.*

**In ogni caso:**



- con il favore delle competenze e delle spese di lite, oltre gli accessori fiscali e previdenziali di legge, anche con riferimento al procedimento arbitrale.

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La srl PELLICANO ha impugnato la decisione assunta dal Collegio Arbitrale in data 4 febbraio 2013/ 14 aprile 2013 ( data dell'ultima sottoscrizione) , all'esito del procedimento promosso su iniziativa della società impugnante con atto notificato il 3.11.2009 alla spa INTESA SANPAOLO . Con il lodo impugnato sono state respinte tutte le domande avanzate dalla srl PELLICANO, relative al contenzioso insorto con la spa INTESA SANPAOLO sulla validità /efficacia / esatta esecuzione dei contratti conclusi tra le parti dal 25.3.2003, indicati nei quesiti riportati nel lodo in atti (in sintesi, n. 3 contratti cd "Quadro" di intermediazione mobiliare, successivi contratti di investimento di cui n. 2 contratti di opzione su tassi di interesse e n.7 contratti "IRS", accordi risolutivi).

Il Collegio arbitrale ha respinto anche le istanze istruttorie ed ha posto a carico della srl PELLICANO le spese della controparte e le spese di arbitrato (liquidate con separata ordinanza).

L'impugnazione è articolata in n. 20 motivi, e secondo la prospettazione di cui al punto 2 del "SOMMARIO" dell'atto di citazione :

-n. 5 motivi ( 1°-2°-3°-12°-19° ) contengono censure che non riguardano l'inosservanza di regole di diritto;

- i restanti n. 15 motivi contengono la doglianza dell'inosservanza nella decisione di regole di diritto, "o in subordine", la doglianza della violazione di norme di ordine pubblico.

L'impugnante chiede che la Corte dichiari la nullità del lodo e che, decidendo nel merito, accolga le domande riportate nel foglio contenente le conclusioni definitive depositato all'udienza del 18.12.2015, sintetizzabili come segue :

A) domanda di condanna della spa INTESA SANPAOLO a pagare alla srl PELLICANO € 1.311.782,32 a titolo di risarcimento del danno e/o ripetizione d'indebito , o altra maggiore o diversa somma, anche in considerazione degli addebiti successivi al 9.8.2013, con interessi e rivalutazione monetaria, in conseguenza:

- dell'accertamento della nullità e/o inefficacia o dell'annullamento dei contratti indicati nel punto 3 delle conclusioni e della risoluzione del contratto IRS n. 61789 ( ultimo dei sette contratti di IRS, non risolto consensualmente);

-della violazione da parte dell'intermediario dell'art. 21 , comma 1 lettere a-b-c-d- del T.U.F. e degli artt. 26, lettere e) ed f) , 27 2° comma, 28, 29 e 56 del Reg. Consob n. 11522/1998;



-dell'accertamento dell'inesistenza del debito della spa PELLICANO relativamente alle somme addebitate sul c/c n. 5106 e sul conto interno di evidenza, in forza dei contratti oggetto del contenzioso.

B) Domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto della spa INTESA SANPAOLO di percepire le somme specificate nei punti 5 e 6 delle conclusioni (per le somme di cui al punto 6, in subordine rispetto a quanto indicato nel punto 5) in quanto addebitate, nei due diversi periodi specificati nelle conclusioni, sul conto 5106 e sul conto interno in violazione del contratto IRS TASSO PROTETTO PREMIO FRAZIONATO n.61789.

Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di tardività dell'impugnazione, esposta dalla parte convenuta nell'ambito delle difese svolte relativamente alla natura ("sostanzialistica"/"processualistica") dell'impugnazione di lodo ed al testo dell'art. 829 c.p.c. applicabile al presente processo d'impugnazione.

Per la spa INTESA SANPAOLO (v. pag. 41), seguendo la prospettazione dell'attrice (in presenza di convenzione di arbitrato conclusa anteriormente al 2.3.2006 è rilevante la data di stipulazione della convenzione ai fini della determinazione del regime applicabile all'impugnazione del lodo pronunciato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n.40/2006- cd "concezione sostanzialistica"), anche il termine di giorni 90 di cui all'art. 828 c.p.c deve essere considerato di natura sostanziale, con la conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, e tardività dell'impugnazione perché l'atto di citazione introduttivo dell'impugnazione è stato notificato il 28.10.2013 ed il Lodo è stato notificato il 13.6.2013.

La Corte ritiene che l'eccezione sia infondata in quanto l'impugnazione del lodo è istituito regolato dal codice di procedura civile ( artt. 827 e seguenti c.p.c.) ed i termini per proporre l'impugnazione sono previsti dall'art. 828 c.p.c. ( 90 giorni dalla notificazione del lodo-termine breve- e un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione-termine lungo). In tal senso v. sentenza Cass. n. 12392/2000.

Ne consegue che, applicandosi la sospensione dei termini nel periodo feriale, l'impugnazione è tempestiva.

Per ragioni di sintesi, la Corte esamina prima i 5 motivi di nullità che non si riferiscono alla violazione di norme di diritto.

1. Con il primo motivo la società PELLICANO sostiene la nullità del lodo, ai sensi dell'articolo 829 comma 1°, n. 9 c.p.c.: gli arbitri hanno violato il principio del contraddittorio perché non le è stata data la possibilità di difendersi rispetto alla "memoria" del 21 gennaio 2013, con cui la spa INTESA SANPAOLO ha segnalato al Collegio Arbitrale la novità del profilo di nullità dei contratti basato sulla mancanza della sottoscrizione dell'intermediario.



Per l'impugnante la richiesta formulata dal Presidente del Collegio il 23 gennaio 2013 è giuridicamente inesistente; il Collegio non le ha chiesto se intendeva replicare ed essa società attrice non ha manifestato la volontà di non replicare; l'iniziativa della spa INTESA SANPAOLO era irrituale.

Con il secondo motivo la società PELLICANO lamenta la nullità del lodo, ai sensi dell'articolo 829, comma 1° n.12 c.p.c., per l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità dei tre contratti quadro ( documenti 3, 6, 23) per la mancanza della sottoscrizione della "Banca".

La società impugnante sostiene di aver proposto tale domanda tempestivamente, nella memoria introduttiva autorizzata datata 1.9.2011 e precisamente alle pagine 37 e 38; richiama i punti 13. 17. 49 della narrativa dei fatti , oltre alla pagina 28 della comparsa conclusionale.

La spa INTESA SANPAOLO contesta la fondatezza dei motivi, evidenziando che: a) "l'eccezione" di novità era stata provocata dalla condotta scorretta tenuta dall'attrice che, con la memoria di replica, aveva introdotto il nuovo profilo di nullità, violando il contraddittorio; b) il diritto al contraddittorio della srl PELLICANO non era stato leso perché le difese erano state esposte con la memoria di replica e con la e-mail di risposta inviata al Presidente del Collegio il 30.1.2013; c) l'e-mail del Presidente del Collegio Arbitrale era rituale in quanto il Presidente era chiaramente autorizzato a deliberare sullo svolgimento del procedimento e con il lodo l'intero Collegio Arbitrale aveva confermato la comunicazione del 23.1.2013.

I due motivi sono infondati.

1.1. La Corte ritiene che nel corso del procedimento non vi sia stata violazione del principio contraddittorio e del diritto di difesa, ai danni della srl PELLICANO perché la srl PELLICANO ha depositato la memoria introduttiva contenente le domande e le tre memorie di trattazione , ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ( la prima contenente contestazioni alle difese esposte nella comparsa della spa INTESA SANPAOLO , la seconda le repliche alla prima memoria della Banca ed istanze istruttorie e la terza difese sulle prove), ha precisato le conclusioni all'udienza del 27.9.2012 ( dal verbale risulta che le parti hanno depositato specifiche memorie ed in tale sede entrambi i legali hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande " che dovessero risultare nuove"), ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.

Con la lettera datata 21.1.2013 ( in atti è presente la lettera e non una memoria, indirizzata agli arbitri e per conoscenza ai difensori della controparte), successiva al deposito della memoria di replica della srl PELLICANO, la spa INTESA SANPAOLO ha segnalato l'introduzione di un nuovo motivo di nullità dei contratti quadro, lamentando la violazione del principio del contraddittorio.



Orbene, essendo la lettera un atto irrituale che non ha inciso sulla decisione, non era necessaria l'instaurazione del contraddittorio : il Collegio Arbitrale era tenuto a pronunciarsi sulle domande tempestivamente avanzate nella fase conclusa con la precisazione delle conclusioni.

Dalla motivazione del lodo emerge anche chiaramente che il Collegio Arbitrale ha deciso rilevando la novità a prescindere dall'iniziativa assunta dalla spa INTESA SANPAOLO.

1.2 Il Collegio non si è pronunciato sulla domanda di nullità dei contratti quadro per la mancanza della sottoscrizione della Banca perché ha rilevato che la domanda era stata avanzata per la prima volta con la memoria di replica; la novità riguardava la “causa petendi”( l'attrice aveva introdotto una nuova ragione di nullità fondata su fatti evidenziati solo dopo la precisazione della conclusioni) ed il Collegio ha affermato che sulla domanda, tardivamente proposta, non poteva pronunciarsi per garantire il principio del contraddittorio con la controparte.

La Corte ritiene che non sussista l'asserita violazione perché il Collegio era tenuto a pronunciarsi solo sulle domande precisate all'udienza del 27.9.2012, basate sulle ragioni di fatto e di diritto esposte in precedenza, e la domanda in questione non rientrava tra quelle avanzate ritualmente, nel rispetto del contraddittorio con la spa INTESA SANPAOLO.

Ed invero nel paragrafo 3 della memoria introduttiva 1.9.2011 relativo alla nullità dei contratti ( difese esposte a partire da pagina 37) , nel punto 3.2 è chiaramente precisato che i contratti erano nulli perché erano stati conclusi in mancanza di un contratto quadro “ valido anche per forma e giuridicamente efficace” per la seguente ragione “ Ed infatti , come detto i contratti quadro” di marzo e settembre 2003 , ed il contratto di cui al doc. 23,“venivano sottoscritti solo da soggetto che non era il legale rappresentante della Pellicano srl, che non aveva il potere di rappresentarla e che, con riferimento al primo ed al terzo contratto quadro, nemmeno spendeva il nome della società”.

Inoltre la parte precisava “ Ciò comporta l'inefficacia dei contratti quadro rispetto a Pellicano srl e la conseguente nullità dei singoli contratti conclusi dalle parti in quanto stipulati in assenza di un efficace contratto quadro”.

Nel paragrafo 3.2.2 la nullità era prospettata come conseguenza della violazione dell'art. 21 comma 1 del TUF ( regole di comportamento) e di norme del Reg. Consob n.11522/98.

Nel paragrafo 3.2.3 la nullità era fondata sulla mancanza di causa concreta.

Nel paragrafo 3.2.4 era esposto l'ulteriore profilo di nullità per l'indeterminatezza dell'oggetto.

E' evidente che tra le ragioni di diritto esposte non era presente il profilo di nullità per la mancata sottoscrizione dei tre contratti quadro da parte della Banca, ed in presenza di tale chiaro contenuto della domanda di nullità sono irrilevanti le circostanze esposte in narrativa: nel caso di configurabilità, in astratto, di vari profili di nullità del contratto la domanda deve essere necessariamente formulata e qualificata considerando le ragioni di diritto che la delimitano.



La Corte, peraltro, sottolinea che nella prima memoria di trattazione sono contenute solo difese volte a contrastare il contenuto della comparsa della spa INTESA SANPAOLO, e precisamente sul soggetto che aveva il potere di rappresentanza della srl PELLICANO- sulla mancanza di ratifica e delle caratteristiche di operatore qualificato.

Nella comparsa conclusionale della srl PELLICANO le difese relative alla mancanza della forma prevista dall'art. 23 TUF non contengono il chiaro ed espresso riferimento alla mancanza della sottoscrizione della Banca: a pag. 28 vi è la difesa generica “ La nullità dei contratti-quadro, derivante anche dal fatto che contengono la sottoscrizione di una sola parte, ...” che, per quanto in precedenza esposto, non può che essere intesa nel senso che la mancanza della forma scritta a pena di nullità, ex art. 23 comma 1 TUF, era una conseguenza della reiterata tesi della carenza del potere di rappresentanza di Giampà Claudio e della mancanza della ratifica con forma scritta. Dal complesso delle difese, pertanto, si desume che la “sola” parte che aveva sottoscritto i contratti quadro , e non meglio indicata, era la Banca: in assenza della ratifica scritta mancava la sottoscrizione dell'investitore.

Alla nuova ragione introdotta con la memoria di replica corrisponde la proposizione di una nuova domanda, in modo irrituale, ed il Collegio non era tenuto a pronunciarsi sulla nuova domanda.

2. Con il terzo motivo la società PELLICANO sostiene che il lodo sia nullo, ai sensi dell'articolo 829 comma 1° , n.10 c.p.c., perché il procedimento è stato concluso senza la decisione del merito della controversia, e l'impugnante si riferisce alle domande restitutorie e/o risarcitorie basate sulla tesi della nullità/inefficacia ed annullamento dei contratti risolti consensualmente.

Per la srl PELLICANO gli arbitri hanno deciso erroneamente, e con l'impugnazione sostiene che la risoluzione consensuale non impediva la proposizione delle domande.

La convenuta sostiene l'irrelevanza, inammissibilità ed infondatezza del motivo.

Orbene, il Collegio ha esaminato anche le domande restitutorie e risarcitorie relative ai contratti risolti consensualmente, respingendole nel merito: il Collegio ha ritenuto che l'attrice non fosse titolare di alcun diritto in quanto i contratti risolti consensualmente erano sottratti , per volontà delle parti, al vincolo di unicità del rapporto giuridico originato dal contratto quadro; la risoluzione consensuale aveva operato come fatto estintivo dei diritti sorti con il contratto risolto.

Con il motivo la srl PELLICANO chiede, in realtà, il riesame del merito che è precluso, ed il motivo è inammissibile.

3. Con il motivo n. 12 (v. pag. 63 atto citazione) la società PELLICANO sostiene che il lodo sia nullo ai sensi dell'articolo 829 comma 1°, n. 9, perché il collegio ha violato il principio del contraddittorio, non ammettendo le istanze istruttorie (prova per interrogatorio formale e testimoniale, consulenza tecnica ) da essa formulate, dirette a fornire la prova contraria rispetto al



contenuto della dichiarazione di operatore qualificato, la prova dell'inadeguatezza dei prodotti finanziari (derivati) e della loro dannosità ed inutilità per la società investitrice.

La convenuta sostiene l'infondatezza del motivo per le ragioni esposte da pag. 73 a pag. 75.

Orbene, per la Corte il motivo è inammissibile in quanto attiene, in realtà, alla valutazione operata dal Collegio arbitrale sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove dedotte dalle parti; la censura non rientra nei casi di nullità del lodo e la valutazione è stata negozialmente rimessa agli arbitri (sul punto v. sentenza Cassazione n. 23597/2006).

4. Con il motivo n. 19 (v. pag.99) la società PELLICANO sostiene la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829 comma 3 c.p.c. perché il Collegio, nel decidere sul quarto e quinto quesito, e sulla pretesa relativa a tassi applicati in modo difforme dal contratto, ha erroneamente valutato la deposizione resa dal teste Paleari sull'asserito errore sul tasso massimo concordato per il contratto IRS 61789. Per l'impugnante il testimone non ha riferito la circostanza ritenuta provata dagli arbitri ed è stato violato il principio di ordine pubblico processuale di cui all'articolo 115 c.p. perché la decisione non è fondata sulle prove.

La convenuta sostiene sia l'inammissibilità del motivo, in quanto relativo a violazione di legge (art. 115 c.p.c.), sia l'infondatezza della pretesa svolgendo difese di merito.

La Corte ritiene che il motivo sia inammissibile perché la parte, sebbene citi l'art. 115 c.p.c., in realtà lamenta l'erronea valutazione delle prove operata dagli arbitri, ed in particolare il contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone.

Il motivo, pertanto, attiene al merito e non rientra in una delle fattispecie descritte nell'art. 829 c.p.c. (la Corte sottolinea che il motivo non è indicato tra quelli riportati nel sommario dell'atto di citazione come relativi a violazione di regole di diritto).

5. I restanti motivi indicati come relativi all'inosservanza delle regole di diritto sono contrassegnati nell'atto di citazione con i numeri : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,13, 14, 15, 16 ,17, 18, 20.

In sintesi, l'impugnante lamenta: la violazione della regola di diritto vivente sul soggetto considerabile quale amministratore di fatto (motivo 4), la violazione dell'art. 2727 c.c. e delle regole sull'efficacia probatoria delle deposizioni dei testimoni (motivo 5), la violazione dell'art. 31 comma 2° del Reg. Consob n. 11522/1988 ai fini della qualificazione della srl PELLICANO quale operatore qualificato (motivi da 6 a 11), la violazione degli artt. 27-28-29-31 commi 1° e 2° del Reg. Consob n.11522/1988 in relazione all'ultimo contratto derivato IRS n. 61789 (motivo 13), la violazione degli artt. 21 TUF e 26 Reg. Consob n.11522/1998 (motivo 14), la violazione dell'art. 21 lett. a) TUF nella valutazione dell'esecuzione del contratto secondo buona fede (motivo 15), la violazione degli artt. 1325 n. 2 c.c. e 1418 comma 2° c.c. (motivo 16), la violazione della nozione di swop di copertura elaborata da dottrina e giurisprudenza (motivo 17), la violazione degli artt.



1427 e 1439 c.c. ( motivo 18), la violazione dell'art. 246 c.p.c. in relazione ai testimoni Paleari e Cocco ( motivo 20).

Per tali 15 motivi l'attrice sostiene l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 829 comma 2° c.p.c., nel testo vigente in data anteriore alla riforma dell'arbitrato, richiamando le sentenze della Cassazione n. 6148/2012, 12379 e 13989/2014 e n.748/2015.



La convenuta ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità dei motivi, sostenendo che, in presenza del chiaro disposto dell'art. 27 del D.Lgs n.40/2006 ( norma transitoria) l'impugnazione per violazione di regole di diritto è regolata dal nuovo testo di cui all'art. 829 terzo comma c.p.c.; richiama l'ordinanza della Cassazione n.21205/2013 e sentenze di giudici di merito.

Orbene, il testo del secondo comma dell'art. 829 c.p.c, ante riforma, ha il seguente contenuto: L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. L'impugnazione per errore di diritto sostanziale, pertanto, era sempre ammessa dal legislatore, ed è chiaro che nei due casi indicati non potesse essere consentito il riesame dell'errore di diritto difettandone il presupposto, sia perché gli arbitri non erano tenuti ad osservare le norme nel caso di decisione secondo equità, sia perché nell'altro caso era addirittura esclusa l'impugnabilità del lodo.

La volontà delle parti, pertanto, rilevava solo per l'impugnabilità e per le regole da seguire per la decisione.

Il testo novellato dall'art. 24 del D.Lgs n.40 del 2.2.22006 , rilevante ai fini del decidere, è il seguente: L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico. ( attuale art. 829 terzo comma c.p.c.).

L'art. 27 del D.Lgs n.40 del 2.2.2006 ( disciplina transitoria) prevede che la disposizione dell'art. 24 si applica ai "procedimenti arbitrali , nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Il legislatore del 2006 ha voluto fare chiarezza disponendo sulle future domande di arbitrato, e la disciplina transitoria ha un senso solo se riferita ad arbitrati da promuovere in base a compromessi-clausole compromissorie esistenti, essendo evidente l'inapplicabilità agli arbitrati in corso.

Orbene, in base all'art. 27 citato l'impugnazione proposta dalla srl PELLICANO è disciplinata dal nuovo testo di cui all'art. 829 terzo comma c.p.c., con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto sostanziale: nel caso di specie la clausola compromissoria contenuta nei contratti quadro conclusi nel 2003 non contiene alcuna previsione sull'impugnazione e la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo..

La Corte ritiene che il chiaro tenore dell'art. 27 citato non consenta una diversa interpretazione della norma e della volontà del legislatore e che, nel caso di specie, non debba essere applicata la disposizione nella versione ante novella.



Tale convincimento è conforme alle sentenze della Corte di Appello n. 479/2013 (causa R.G. 2288/2011) e n.587/2013 (causa n. R.G.502/2011), contenenti anche riferimenti a precedenti della Cassazione; con la sentenza n.587/2013 la Corte di Appello ha considerato anche i rilievi esposti con la sentenza della Cassazione n. 6148/2012 e la Corte richiama le ragioni espresse nei citati precedenti.

La Corte non ignora la successiva sentenza della S.C. n. 12379/2014, con cui è stato ribadito l'orientamento sull'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27 citato espresso con la sentenza n. 6148/2012 (interpretazione nel senso della non obbligatorietà della nuova regola per effetto dell'art. 27 ed interpretazione delle convenzioni concluse prima del 2.3.2006 secondo il testo dell'art. 829 c.p.c. vigente prima della riforma).

Con tale sentenza l'opposta interpretazione contenuta nell'ordinanza della Cassazione del 21205/2013 è stata spiegata con la mancanza di consapevolezza e, per il giudice di legittimità che si è pronunciato nel 2014, l'interpretazione delle norma transitoria, costituzionalmente orientata, impone la considerazione del regime dei contratti esistente al tempo della conclusione dell'accordo sull'arbitrato, con il necessario rispetto sia dei principi di irretroattività delle leggi e di immodificabilità della disciplina contrattuale sia dei principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per la Corte di Appello l'art. 27, con il richiamo all'art. 24, è norma di natura transitoria finalizzata a regolare un istituto processuale: l'impugnazione di lodo da proporre a seguito di domanda di arbitrato successiva al 2.3.2006, e quindi da valere per il futuro.

La norma transitoria e l'art. 24 non regolano gli accordi sull'arbitrato conclusi prima del 2.3.2006 .

L'art. 829 c.p.c è norma di natura processuale perché delinea sia il contenuto ammissibile dell'atto d'impugnazione sia i limiti dell'intervento del giudice dell'impugnazione.

Con il D.lgs n.40/2006 i casi in cui è ammessa l'impugnazione sono stati ampliati ed è mutato il regime dell'impugnazione per violazione di regole di diritto; nella nuova formulazione dell'istituto processuale la volontà delle parti non è stata trascurata perché ad esse è stato consentito di ampliare l'ambito di intervento del giudice dell'impugnazione.

In assenza di un'espressa previsione sull'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto, relative al merito, una volontà delle parti non può essere desunta, implicitamente, dal silenzio e dall'esistenza della diversa disciplina anteriore al 2006: in un contratto per il quale la forma scritta è prevista a pena di nullità ( in data anteriore alla riforma del 2006 la forma scritta a pena di nullità era prevista per il compromesso e per la clausola compromissoria dall'art. 807 c.p.c. e tale forma continua ad essere prevista dall'art. 807 c.p.c.) la volontà delle parti deve risultare dall'atto scritto.



L'affidamento riposto nel regime vigente al tempo della conclusione dell'accordo sull'arbitrato non è meritevole di tutela perché è noto che le norme processuali possono mutare ad insindacabile discrezionalità del legislatore, nel rispetto della Costituzione, ed il silenzio delle parti sull'impugnazione può essere inteso solo come accettazione delle regole fissate dal legislatore, regole che possono variare nel tempo.

Anche nel vigore del precedente testo dell'art. 829 c.p.c. le parti avrebbero potuto manifestare la volontà di consentire l'impugnazione per violazione di regole di diritto, nonostante la previsione di legge, al fine di farla emergere anche rispetto alla volontà del legislatore.

Nel caso di specie con la clausola compromissoria ( art. 18) le parti si sono limitate a prevedere che gli arbitri avrebbero dovuto decidere "in via rituale, giudicando secondo diritto italiano e procedendo ai sensi degli artt. 816 segg. cod. proc. civ.", e questa è l'unica concreta volontà manifestata per iscritto.

La Corte non ravvisa i prospettati profili d'incostituzionalità ( l' impugnante ha chiesto che la Corte sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 D.Lgs n.40/2006 in relazione alla lesione degli artt. 3 , comma 1 e 24 , commi 1 e 2 della Costituzione) perché dopo la modifica operata dal legislatore le parti hanno avuto la possibilità di modificare la clausola compromissoria e di inserire la disposizione sull'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sostanziale ( la nuova disciplina è entrata in vigore nel marzo 2006 e la domanda di arbitrato è stata proposta nel 2011 ), e la protratta inerzia è la dimostrazione della mancanza della concorde volontà delle parti di integrare la clausola compromissoria e di manifestare una volontà esistente sin dalla data della conclusione del contratto ( in atti non vi è neanche l'allegazione di contatti intervenuti tra le parti dopo il 2.3.2006 per modificare il contenuto della clausola compromissoria) .

Ad analoga conclusione è pervenuta questa Corte con la sentenza n.780/2012 ed in questa sede viene precisato che l'intervento del legislatore in materia processuale, per l'attività da svolgere in futuro, è discrezionale e può consistere nell'abrogazione di un istituto o nella sola modifica delle regole ( sulla discrezionalità del legislatore nel produrre nuove regole processuali v. Cass. 12866/2010).

Infine, e per completezza, la Corte precisa che la sentenza della Cassazione n. 13989/2014 citata nella memoria di replica della srl PELLICANO non è pertinente ( fattispecie relativa ad IVA recuperata dall'Agenzia delle entrate) mentre con la sentenza n. 748/2015 la Cassazione si è limitata a richiamare i due precedenti ( sentenze n. 6148/2012 e n.12379/2014) .

6. Infine l'impugnante sostiene la nullità del lodo per la violazione dell'art. 829 comma 3° c.p.c. (secondo periodo del testo vigente) perché la decisione è contraria all'ordine pubblico.



In particolare la contrarietà all'ordine pubblico deriva dalla decisione in violazione alle norme citate nei motivi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18 che per la srl PELLICANO appartengono all'ordine pubblico ( nel sommario è indicato anche il motivo n. 20 ma in relazione a tale motivo nelle pagine 100-101 vi è solo l'allegazione della violazione dell'art. 246 c.p.c., per l'incapacità a deporre dei testimoni Paleari e Cocco ).

La spa INTESA SANPAOLO ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo sia perché “contrarietà all'ordine pubblico non è sovrapponibile sic et simpliciter a violazione di legge” sia perché “l'immotivata” equiparazione è volta ad eludere il disposto di cui all'art. 829 c.p.c. e la “ratio della riforma” sia perché la disciplina dell'intermediazione finanziaria attiene a diritti disponibili e compromettibili, come desumibile dalla previsione della nullità relativa contenuta nell'art. 23 comma 3 TUF ; richiama anche l'orientamento espresso dalla Cass. S.U. con la sentenza n.26724/2007.

La Corte ritiene che non sussista il profilo di nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico che , secondo l'orientamento della Cassazione, consiste nel complesso dei principi di diritto e dei valori fondamentali dell'ordinamento che “connotano l'organizzazione politica ed economica della società” nelle varie epoche storiche, e che operano accanto alle norme imperative , “come ulteriore limite dell'agire negoziale”( Cassazione n.10215/2010 contenente i riferimenti alle sentenze Cass. sez. un. n. 10603/93 e n.4228/99).

La distinzione tra norme imperative ed ordine pubblico emerge chiaramente dall'art. 1343 c.c. ( la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o...).

Le disposizioni contenute nel TUF e nel Reg. Consob che sono state invocate dalla srl PELLICANO sono sicuramente norme imperative perché sono volte a tutelare il risparmio, bene di rilevanza costituzionale ( art. 47 Costituzione) ma non rientrano nel diverso ambito dell'ordine pubblico, che attiene ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Con la sentenza n. 26724/2007 la Cassazione, pronunciando a sezioni unite, ha precisato che le norme dettate dall'art. 6 della L. n. 1/91 e le successive che le hanno sostituite “hanno carattere imperativo : nel senso che esse, essendo dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari..., si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti”( v. punto 1.4 della motivazione).

Si consideri che la prevista nullità per il difetto di forma è relativa, e da ciò si desume che gli interessi coinvolti non attengono a diritti fondamentali dell'ordinamento.

Le norme del c.c. che si riferiscono al contenuto del contratto ed alle invalidità sono imperative ma non riguardano interessi pubblici o diritti fondamentali.



L'art 2727 c.c. e gli artt. 244-251, 253, 256 c.p.c e 372 c.p. citati nel motivo n.5 (relativi alla prova) sono indicati come disposizioni di ordine pubblico sostanziale e/o processuale ma la specifica doglianza, in realtà, riguarda la sola operata valutazione dei fatti e della deposizione del teste Paleari che, per l'impugnante, è alla base del convincimento degli arbitri sull'anteriorità del contratto quadro di cui al doc.23 rispetto ai contratti aventi ad oggetto derivati, valutazione ritenuta errata.

L'impugnazione, pertanto, non viene accolta, ed in difetto della declaratoria di nullità del lodo è precluso il riesame del merito.

7. Le spese del processo vengono poste a carico della srl PELLICANO, in quanto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in base ai criteri di cui al d.m. n.55/2014 ( € 7.064,00 fase di studio, € 4100,00 fase introduttiva, € 11.736,00 fase decisionale).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione proposta dalla srl PELLICANO contro il Lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale in data 15.4.2013 ;

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;

rigetta l'impugnazione;

condanna la parte impugnante a pagare alla spa INTESA SANPAOLO le spese del processo liquidate in € 22.900,00, oltre le spese generali (15%).

Contributo previdenziale ed iva come per legge.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'8.4.2016 .

IL Consigliere estensore

Il Presidente

Maria Alvau

Renata Silva

